

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE 1° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 092/CSA  
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 084/CSA- RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2019

### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Stefano Toschei – Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DEL SIG. LIVERANI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LECCE/BENEVENTO DEL 19.01.2019**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 22.01.2019)

Con atto, spedito in data 22.1.2019, il sig. Liverani, Fabio preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 22.1.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Lecce/Benevento, disputatasi in data 19.1.2019, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Liverani faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Quanto all'ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l'art. 36 *bis*, comma 8, prevede, tra l'altro, che *"Il procedimento d'urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova"*; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato.

Ed invero, pur essendo indubbio che la condotta, posta in essere dal Liverani, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara; purtuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata, anche alla luce di alcuni precedenti di questa Corte, in parte citati dallo stesso ricorrente, nell'ammonizione con diffida oltre all'ammenda di € 2.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Liverani Fabio ridetermina la sanzione nell'ammonizione con diffida e all'ammenda di € 2.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **2. RICORSO DELL'U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARA ROBERTO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI RENDE/CATANZARO DEL 12.1.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/TB del 16.1.2019)

Con il ricorso indicato in epigrafe la U.S. Catanzaro 1929 ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Ferrara Roberto perché *“al termine della gara teneva una condotta violenta, con contatto fisico, nei confronti di un avversario a cui rivolgeva gravi minacce”*.

La società reclamante ha fondato le proprie richieste di revoca della squalifica inflitta al Ferrara, sostenendo che l'autore dei fatti antiregolamentari avvenuti al termine della gara e che hanno in seguito determinato la sanzione della squalifica da parte del Giudice di prime cure, non fosse il Ferrara ma eventualmente il numero 17 del Catanzaro. Al riguardo sono state prodotte autodichiarazioni di tutti i tesserati presenti del Catanzaro i quali affermavano, con assoluta certezza, che il calciatore Ferrara Roberto, sostituito intorno alla mezz'ora del secondo tempo, al momento dei fatti riportati dall'Arbitro, che riguardavano effettivamente battibecchi tra due giocatori delle squadre, non era presente sul terreno di gioco in quanto aveva già abbandonato anche il campo per destinazione, essendosi recato nello spogliatoio.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento.

La condotta violenta e le gravi minacce di cui si è reso autore il Ferrara risultano incontestabilmente provati dal referto del Direttore di gara il quale, sentito telefonicamente per chiarimenti, ha confermato con assoluta certezza l'individuazione del Ferrara quale autore degli illeciti allo stesso ascritti, individuazione che non può essere superata né dai meri dubbi insinuati dalla reclamante che il responsabile delle violazioni disciplinari fosse diverso né dalle dichiarazioni prodotte nelle quali si afferma genericamente l'assenza del Ferrara sul terreno di gioco al momento del fatto, risolvendosi gli uni e le altre in mere prospettazioni di parte prive di qualsiasi supporto probatorio obiettivo.

Conseguentemente, non è possibile ritenere accertata l'individuazione di un terzo, asserito autore degli atti, e affermare l'esenzione di responsabilità del Ferrara, posto che gli elementi offerti dalla difesa non possono, nel caso di specie, scalfire la fede probatoria privilegiata di cui gode il referto arbitrale, e ciò anche alla luce dei chiarimenti resi dal Direttore di gara come in precedenza evidenziati.

Pertanto la natura degli addebiti e la reiterazione dei comportamenti illeciti posti in essere dal Ferrara nei confronti di un avversario, fanno ritenere congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 6 febbraio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina